



IL TRIBUNALE DI ANCONA

2^A SEZIONE CIVILE

N.RG 8 /2019

Fallimento **RODOLFO BERSAGLIA**

II GD

Nel procedimento n. 9/2019

Vista la domanda di liquidazione dei beni ai sensi dell'Art. 14ter, comma 2 L. 3/2012, depositata in data 22.11.2019 da Rodolfo Bersaglia (con l'assistenza degli Avv.ti Massimo Cintioli e Fabiola Tombolini), corredata dalla relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.) Avv. Luigi Orlandi;

Vista la documentazione allegata e sentito l'OCC a chiarimenti;

Rilevata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione posto che:

OMISSIS



OMISSIS

rilevato che dalla relazione dell'OCC emerge come sia fattibile la liquidazione del patrimonio non ravvisandosi atti in frode o che comunque potrebbero arrecare danno ai creditori;

riservata ogni valutazione in ordine alla successiva esdebitazione del ricorrente in considerazione della scissione tra i profili di ammissibilità della procedura con quelli di ammissibilità dell'esdebitazione da cui discende che all'una non debba necessariamente seguire l'altra e tenuto conto che la valutazione meritoria (contenuta nell'art. 14 terdecies) non è stata presa in considerazione quale condizione di ammissibilità - data esclusivamente dalla idoneità della documentazione prodotta alla ricostruzione compiuta della situazione economico patrimoniale del debitore (art. 14 ter comma 5) - ma recuperato quale



presupposto per la concessione della esdebitazione, richiamando alla mente quanto già previsto dall'art. 142 LF e lasciando intendere che il giudice evocato dovrà effettuare una valutazione sulla quantità satisfattiva della attività liquidatoria rispetto alla massa passiva, oltre che sulla diligenza dispiegata nel periodo di contrazione delle obbligazioni, sull'assenza di atti frodatori delle ragioni creditorie e sul comportamento tenuto durante la procedura liquidatoria;

osservato che alla luce delle considerazioni giuridiche che precedono, il ricorso deve ritenersi ammissibile, impregiudicata ogni opportuna valutazione sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione all'esito del quadriennio;

rilevato che nella specie, tenuto conto dell'elencazione delle spese che il ricorrente sostiene mensilmente per il proprio sostentamento, appare ragionevole escludere la retribuzione dallo stesso percepita come insegnante sino alla somma di € 1.500,00 mensili, dalle somme destinate al soddisfacimento dei creditori.

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni di Rodolfo Bisaglia (BRSRLF58L05A271B);

NOMINA

Quale liquidatore il dott. Antonio Acquaroli

DISPONE

Che, sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

DISPONE



Che a cura del Liquidatore la domanda ed il presente decreto siano pubblicati per estratto sul Registro delle Imprese e sul sito del Tribunale di Ancona e che siano trasmessi ai creditori indicati nella domanda

ORDINA

La trascrizione del decreto, per i beni immobili e per i mobili registrati (ove esistenti) a cura del Liquidatore di eventuali beni mobili registrati o immobili che dovessero pervenire nel quadriennio al debitore

ORDINA

La consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Ancona, 05/12/2019

Il GD

Dr. Giuliana Filippello



TRIBUNALE DI ANCONA
RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE VOLONTARIA DEI BENI

Ex art. 14 ter, L. 3/2012

Il Sig. **Rodolfo Bersaglia**, nato a Ancona il 5.7.1958, ivi residente in via Tommasi n. 10, C.F. BRSRLF58L05A271B (di seguito anche “Ricorrente” o “RB”), rappresentato e difeso dagli Avv. Massimo Cintioli e Avv. Fabiola Tombolini come da procura in calce, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Ancona, Corso Stamira n.17, espone quanto segue

* * * * *

INDICE

1. Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni - Ragioni dell'incapacità di adempiere	3
2. Le voci componenti il passivo del debitore	5
3. Indicazione di eventuali atti del debitore impugnati e di atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni	7
4. Le voci componenti l'attivo del debitore	7
4.1. Immobili:	7
4.2. Beni Mobili	9
4.3. Liquidità	9
4.4. Crediti futuri: redditi da lavoro dipendente	9
5. La situazione familiare	10
6. Le spese correnti necessarie	10
7. L'istanza di liquidazione del patrimonio	11

PREMESSO CHE

1. Il Ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 della L. 3/2012, atteso il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, tale che sussiste un'attuale impossibilità di adempiere regolarmente a tali obbligazioni, compromessa anche la contemporanea necessaria disponibilità dei mezzi per il mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare in ragione della decurtazione del proprio reddito da lavoro mensile;

2. Ai sensi dell'art. 6 Legge n. 3/2012, RB, insegnante di ruolo nella scuola media superiore (docente di Disegno e Storia dell'arte), non riveste la qualifica di “Consumatore”, poiché parte del passivo ad oggi accumulato origina da un'attività imprenditoriale esercitata in passato sotto forma di ditta individuale.

RB infatti, in ragione della propria formazione professionale e esperienza di livello nel settore delle Belle Arti, ha svolto attività professionale afferente il campo dell'arte, con attività editoriali, pubblicazione di libri, partecipazione a iniziative culturali, conferenze, organizzazione di mostre e eventi vari anche con Enti di livello nazionale e internazionale (**doc. 1**, curriculum vitae reperibile sul web).

Tale attività veniva esercitata sotto forma di impresa individuale, con P Iva 02546990421, iscritta il 31.8.2007 veniva cancellata ormai diversi fa (**doc. 2 e 3**);

3. Al fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento e per farsi assistere nel valutare l'opportunità di attivare una delle procedure di legge, il Ricorrente ha presentato istanza di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, con

richiesta al Tribunale di nomina di un Organismo di gestione della crisi. Ciò secondo la finalità e la *ratio* della disciplina del sovraindebitamento, volta proprio a evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e a garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, al momento compromessa per la necessità di far fronte ai debiti senza averne le possibilità;

4. Con provvedimento del 13.12.2016, RG 6258/2016, il Presidente della II Sez. Civ. del Tribunale di Ancona ha nominato l'Avv. Luigi Orlandi (con studio in Ancona, Via Villafranca 4), quale professionista incaricato di svolgere i compiti e le funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi a norma dell'art. 15, comma 9, Legge n. 3/2012 (**doc. 4**);

5. All'esito delle verifiche svolte, dopo una prima fase di analisi che ha evidenziato l'assenza di risorse per poter formulare una proposta di accordo ai propri creditori, anche con l'ausilio dell'OCC, lo stesso istante si è determinato a formulare domanda di liquidazione dei propri beni ai sensi dell'art 14 ter L. 3/2012 per cui si evidenzia il ricorrere dei presupposti di legge e cioè che:

- a) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. 3/2012: a prescindere dai (pur assenti) requisiti dimensionali di cui alla legge fallimentare è infatti trascorso oltre un anno dalla cessazione dell'attività;
- b) non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/12.

6. La liquidazione appare, allo stato attuale, l'unica alternativa possibile, stante l'entità dell'esposizione personale in relazione alle entrate reddituali;

7. La presente istanza è corredata dalla documentazione richiesta dagli artt. 9 e 14 ter L. 3/2012, e in particolare della relazione particolareggiata del competente OCC, Avv. Luigi Orlandi (**doc. 5**), che ha prontamente comunicato la richiesta ricevuta all'Agente della riscossione e agli Uffici fiscali competenti;

Tutto ciò premesso, il Sig. Rodolfo Bersaglia, come sopra generalizzato, rappresentato e difeso

DEPOSITA

a norma dell'art. 14-ter 1. 3/2012 la presente **Domanda di liquidazione del patrimonio**, corredata dalla Relazione particolareggiata **ex art.14-ter c.3 L.3/2012**, a firma dell'Avv. Luigi Orlandi (**doc. 5**), e dagli ulteriori documenti richiesti (artt. 9 c. 2 e 3 e art. 14-ter c. 3):

- elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute (**doc. 6**);
- elenco di tutti i beni di proprietà del Ricorrente (**doc. 7**);
- dichiarazione di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni (**doc. 8**);
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (**doc. 9**);
- certificato di residenza e stato di famiglia (**doc. 10**);
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del Ricorrente e della sua famiglia (**doc. 11**);

5188 1710

Si fa istanza dunque per l'attivazione della procedura liquidatoria invocata, che dovrà portare all'integrale pagamento delle spese prededucibili di procedura e dei creditori secondo l'ordine dei privilegi, bloccato il pagamento mensile al creditore pignorante il quinto dello stipendio e a quello beneficiario della cessione di altro quinto.

Alla luce di quanto esposto, il Ricorrente come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale adito:

accertata l'esistenza dei presupposti e della documentazione necessaria ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2012, Voglia disporre l'apertura della procedura liquidatoria di cui alla medesima norma, pronunciando i provvedimenti di cui all'art. 14 quinquies L. 3/2012, nonché ogni altro provvedimento di legge, bloccata ogni decurtazione / pignoramento / cessione dei crediti anche futuri del ricorrente.

Si resta a disposizione di codesto On. Tribunale per ogni ulteriore ed eventuale documento dovesse ritenere necessari ai fini della decisione circa la procedura invocata.

Si allegano:

1. Curriculum Vitae Sig. RB;
2. Visura impresa individuale;
3. denuncia cessazione P.iva 2016;
4. provvedimento di nomina OCC Avv. Luigi Orlandi;
5. relazione particolareggiata OCC;
6. elenco dei creditori;
7. elenco beni di proprietà e visure immobili;
8. dichiarazione relativa a atti dispositivi;
9. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
10. certificato di residenza e stato di famiglia;
11. elenco spese correnti;
12. omologa separazione;
13. istanza variazione PRG Comune Osimo;
14. estratto ruoli Agenzia Entrate;
15. Documentazione passivo;
16. Buste paga RB;
17. Corrispondenza Ing. Fattori;
18. Compensi OCC e professionisti che assistono RB;
19. Pignoramento Tribunale di Ancona, RGEs 469/2013;
20. Stima immobile (RGE 469/2013);
21. Ordinanza GE del 10.6.2019;
22. Dichiarazione di successione;
23. Visura PRA;

AVV. FABIOLA TOMBOLINI
Via Sandro Totti n. 7 – 60131 Ancona
Tel 071 7576024
email: ftombolini@avvtombolini.it
pec: avvtombolini@siriopec.it

AVV. MASSIMO CINTIOLI
C.so Stamira n. 17 – 60122 Ancona
Tel: 071/7232165 – fax: 071 0970415
email: info@studiolegalecintioli.com
pec: massimo.cintioli@pec-ordineavvocatiancona.it

24. E.c. carta postepay;

25. Contratto di locazione.

Ai fini delle vigenti norme in materia di spese di giustizia si dichiara che il presente atto ha un valore pari alla somma di passivo e attivo dichiarati, e che sconta un contributo unificato in misura fissa pari a € 98,00.

Ancona 18.10.2019

Rodolfo Bersaglia

Anche per autentica

Avv. Massimo Cintioli

Avv. Fabiola Tombolini